Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

Sentenza, Tribunale di Modena, Giudice Manuela Cortelloni, n. 1709 del 29 settembre 2017

www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Manuela Cortelloni, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

dando lettura del dispositivo e delle contestuali concise motivazioni di fatto e di diritto della decisione;

nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. OMISSIS/2016, promossa da:

MUTUATARI

attori

contro

BANCA

convenuta

Avente ad oggetto: contratto di mutuo

Conclusioni: come da verbale di udienza del 29.9.2017

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Premesso che:
- MUTUATARI convenivano in giudizio BANCA ALFA spa, ora BANCA SPA deducendo: a) di avere contratto mutuo fondiario in data 11.3.2004;
b) che la clausola che determina i criteri di calcolo del tasso di interesse è nulla, risultando indeterminato o indeterminabile il suo oggetto;
c) in subordine, la stessa è annullabile in quanto il consenso è stato prestato per errore, essenziale e riconoscibile dall'altro contraente;
d) la clausola è altresì nulla in quanto, in applicazione del c.d. piano di ammortamento alla francese, si applicano interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c.;
e) è dovuta la restituzione delle somme indebitamente versate;

- Banca spa, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda attorea;

-concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI° comma, c.p.c., la causa veniva istruita mediante la documentazione delle parti;
- all'udienza odierna, sulle conclusioni precisate a verbale di udienza, previa discussione orale, viene data lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.

Ritenuto che la domanda promossa dagli attori non sia meritevole di accoglimento, atteso che:
a) la clausola di determinazione degli interessi, (cfr. art. 3 contratto di mutuo), descrive estensivamente e con specifico riferimento ai criteri matematici da applicare, le modalità di calcolo

MUTUO: esclusa nullità clausola determinazione interessi se specificate le modalità di calcolo adoperate

Ex Parte Creditoris

del tasso di interesse, risultando così predisposta: "sul capitale mutuato viene applicato a favore della Banca mutuante l'interesse nominale annuo del 3,25% che resterà invariato per i primi sei mesi a fare tempo dalla data di sottoscrizione del presente contratto; successivamente, durante tutto il periodo di ammortamento, il tasso di interesse nominale, pari a 2,25 punti in più del saggio nominale annuo, risultante dalla media aritmetica semplice, arrotondata allo 0,10 superiore, rilevata nel mese solare precedente quello di stipula delle quotazioni giornaliere dell'Euribor – 6 mesi lettera, moltiplicato per il coefficiente 365/360, pubblicata da il quotidiano "Il Sole 24 ore" attualmente pari al 2,20 per cento, sarà modificato sulla base della media aritmetica mensile del parametro sopra indicato, operando le conseguenti variazioni dell'importo delle singole rate con decorrenza il primo giorno del mese successivo alla rilevazione del parametro stesso e comunque con un minimo del 4.10%";
b) la clausola citata non è pertanto nulla, ma validamente pattuita: il tasso di interessi da applicare è pari al 3,25% per i primi sei mesi e successivamente al 2,25% in più del tasso Euribor 6 mesi lettera;
c) non incide, a tale fine, l'eventuale difficoltà dei calcoli matematici da effettuare, ciò non integrando una violazione del disposto di cui all'art. 1346 c.c.;
d) ugualmente, alcun errore, invalidante del consenso negoziale, può ritenersi rilevante al fine del presente giudizio, in quanto la specificità della clausola anzidetta esclude la falsata rappresentazione del suo oggetto, quale condizione imprescindibile dell'invocata pronuncia di annullamento ex art. 1427 e ss. c.c.;
e) il criterio di ammortamento c.d. alla francese, secondo l'interpretazione fatta propria dalla Sezione dell'intestato Tribunale, non implica, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi: in base a tale metodo, si prevede che il pagamento delle rate di mutuo constino di una quota fissa, composta da una parte di capitale, progressivamente crescente e da una parte di interessi, progressivamente decrescente, quest'ultima da calcolare sul capitale residuo, con conseguente esclusione del fenomeno anatocistico vietato ex art. 1283 c.c.;
f) le suesposte considerazioni assorbono, per l'effetto, ogni altra e diversa questione di merito prospettata dalle parti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Per la liquidazione si applicano i parametri di cui al D.M.55/2014.

Lo scaglione di riferimento è quello previsto per le cause di valore indeterminato.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Modena, Sezione I Civile, in persona del giudice Dott.ssa Manuela Cortelloni, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta le domande proposte dai MUTUATARI;
2) condanna i MUTUATARI, in solido fra loro, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ex art. 2 D.M.55/2014, IVA se dovuta e cpa come per legge.

Modena, 29 settembre 2017

Il Giudice
Dott.ssa Manuela Cortelloni

Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy

Ex Parte Creditoris

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376